**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Venerdì, 20 agosto 1926 — Numero 193 (*Straordinario*)



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1690.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 agosto 1926, n. **1387.**
**Divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare provvedimenti per limitare il personale in servizio dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il periodo di un triennio, a decorrere dal 20 agosto 1926, è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamenti autonomi:

*a*) di procedere a nuove nomine di personale di ruolo;

*b*) di assumere personale non di ruolo comunque denominato.

Art. 2.

Il divieto di cui al precedente articolo non si applica:

*a*) alle nomine da conferirsi nei modi stabiliti dall'articolo 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nè a quelle dipendenti da concorsi già banditi alla data di pubblicazione del presente decreto;

*b*) al conferimento di posti di ruolo riservati, giusta le disposizioni in vigore, ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

*c*) alle nomine derivanti dall'applicazione delle norme che consentono, a favore di invalidi di guerra, ex-combattenti ed altro personale in servizio od in disponibilità, passaggi a categorie superiori e sistemazioni in ruolo, nè a quelle dipendenti dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nonchè dai Regi decreti 10 novembre 1924, n. 2044, e 20 ottobre 1925, n. 1926, per la riassunzione in servizio di ufficiali invalidi di guerra, entro i limiti stabiliti dalla citata legge.

E' fatta, altresì, eccezione per le nomine:

1° degli ufficiali delle forze armate dello Stato, del personale giudiziario e della pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze che si verificheranno nei ruoli, quali risultano attualmente coperti;

2° degli insegnanti degli istituti d'istruzione, compresi quelli mantenuti con concorso dello Stato, in modo da non eccedere il numero complessivo degli insegnanti in servizio alla chiusura dell'anno scolastico 1925-26;

3° di personale di ruolo dei gruppi *A* e *B*, in sostituzione di quello che presti effettivo servizio in Colonia.

Le nomine di cui al precedente comma possono effettuarsi in aggiunta a quelle conferibili ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo.

Potranno, inoltre, essere effettuate le nomine occorrenti per la prima costituzione di servizi, enti od uffici creati con provvedimenti in corso di attuazione.

Alle occorrenze straordinarie per il funzionamento dei servizi a carattere tecnico, nonchè ai bisogni inderogabili degli stabilimenti industriali dello Stato, sarà provveduto — salvo, per esigenze eccezionali, il disposto dell'art. 15, lettera *a*) del Regio decreto 7 aprile 1925, n. 405 — anzichè mediante assunzione di salariati, avventizi, straordinari e simili, con intensificazione d'opera, prolungamento di orario di lavoro, cottimi e giornalieri, da assumersi previo consenso del Ministro per le finanze, quando il servizio abbia durata superiore a dieci giorni anche non consecutivi.

Art. 3.

A partire dal 20 agosto 1926, non potrà, per motivo alcuno, essere aumentato il numero dei funzionari di ciascuna Amministrazione che, a tale data, risultino collocati fuori ruolo, perchè in servizio di altre Amministrazioni dello Stato e di Enti parastatali.

Art. 4.

Con decreti dei singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto al riordinamento della organizzazione interna dei servizi presso ciascuna Amministrazione, in guisa da ridurre gli uffici, rivedendone e coordinandone le attribuzioni.

Saranno, altresì, introdotte in tutte le Amministrazioni, mediante disposizioni dei singoli Ministri, metodi accelerati di lavoro che assicurino la maggiore speditezza nel funzionamento dei servizi.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, i Ministri presenteranno una relazione al Capo del Governo sui provvedimenti adottati, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo.

Il Ministro per le finanze predisporrà un nuovo ordinamento dei controlli sulla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato, da attuarsi a decorrere dall'esercizio finanziario 1927-28, che risponda a criteri di semplificazione ed elimini duplicazione di funzioni.

Art. 5.

I direttori generali e i capi degli uffici, sono tenuti a provvedere, sotto la propria personale responsabilità, affinchè l'attuazione delle disposizioni del presente decreto abbia luogo senza inconvenienti di sorta per il funzionamento dei servizi.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione che contrasti con quelle del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *agosto* 1926.
*Atti del Governo, registro* 251, *foglio* 90. — COOP

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.